

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Scudo Speciale Responsabilità Civile per aziende e rischi diversi assicura la RC verso terzi e prestatori di lavoro tenendo indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento danni involontariamente causati a terzi per fatti della vita privata o nell'esercizio di attività imprenditoriali di vario genere (es: proprietà di fabbricati o di animali, esercizio di bar e mense aziendali).



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** tiene indenne te e ogni altra persona di cui tu debba rispondere, dalle somme che saresti tenuti a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla vita privata o all'attività imprenditoriale svolta.

✓ **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO):** copre gli infortuni sul lavoro subiti dagli stessi (escluse le malattie professionali).

In entrambi i casi la garanzia comprende eventuali azioni di rivalsa degli enti previdenziali (INPS - INAIL).

I rischi assicurabili sono relativi ai seguenti ambiti:

1. Proprietà di fabbricati descritti in Polizza
2. Animali
3. Binari – Macchine operatrici semoventi – Mezzi meccanici in genere
4. Acquedotti – Canali ad uso irriguo – Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole
5. Gas di petrolio liquefatti (GPL)
6. Distributori di carburante in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio
7. Autorimessa
8. Negozio – Deposito commerciali (esclusi distributori di carburante)
9. Insegne e cartelli pubblicitari
10. Amministrazioni comunali
11. Amministrazioni provinciali
12. Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli – Campeggi
13. Ascensori – Montacarichi – Montavivande – Scale Mobili
14. Istituti di trattamento estetici – Istituti di cultura fisica – Massaggiatori – Callisti e Pedicure
15. Bar, Pasticceria e Gelateria – Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde – Mense aziendali- Birrerie - Esercizi Affini
16. Servizi Pubblici di locomozione e trasporto
17. Istituti di vigilanza
18. Farmacie
19. Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – Istituti di correzione – Colonie – Oratori e ricreatori
20. Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Cliniche Universitarie – Presidi Sanitari Privati – Istituti Assistenziali
21. Associazioni – Società e scuole sportive
22. Stabilimenti balneari
23. Cinematografi – teatri
24. Night Clubs – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo
25. Riserve di caccia
26. Riserve di pesca
27. R.C. della famiglia
28. Velocipedi e ciclo furgoncini senza motore
29. Cacciatori
30. Trattamenti chimici
31. Medici – Chirurghi- infermieri
32. Lavori presso terzi
33. Danni a mezzi sotto carico o scarico
34. Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

35. Lavori edili e stradali

36. Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

37. Detenzione ed impiego di esplosivi

La copertura assicurativa può essere ulteriormente completata e integrata da numerose garanzie mediante l'inclusione delle seguenti Condizioni Particolari:

A. Cessione di lavori in subappalto

B. Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

C. Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

D. Danni a condutture ed impianti sotterranei

E. Danni da cedimento o franamento del terreno

F. Danni da interruzioni o sospensioni di attività

G. Esclusione dell'impiego di macchine ed impianti vari

H. Estensioni diverse

I. Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato

J. R.C. del committente ex art. 2049

K. Responsabilità civile personale dei dipendenti incaricati della direzione e sorveglianza dei lavori

L. Estensione al mondo intero

M. Operazioni di consegna e prelievo

N. Veicoli di terzi e/o dipendenti

O. Mezzi meccanici di sollevamento

P. Difesa penale obbligatoria

Q. R.C. conduzione dello studio professionale

R. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

Per ciascuna sezione, l'Impresa indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di indennizzo).

Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono indicate nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato? (segue)

✗ **Responsabilità Civile verso Terzi:** danni subiti dai seguenti soggetti che non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli, nonché ogni altro parente od affine convivente;
- i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovano con questi nei rapporti al punto precedente, se l'assicurato è una società;
- prestatori di lavoro ed i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività assicurate.

✗ **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro:** danni subiti dai prestatori di lavoro, in caso di omessa dichiarazione all'INAIL derivante da dolo dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione RCT non comprende i danni:

- ! da furto;
- ! da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari, da parte di persone non abilitate o di età inferiore a 16 anni;
- ! a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ! alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- ! conseguenti ad inquinamento; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'Assicurazione RCT e RCO non comprende i danni causati da:

- ! esplosivi
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo
- ! amianto
- ! azioni terroristiche
- ! campi elettromagnetici.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida per i danni che avvengono in tutti i paesi dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare all'Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro, devi darne avviso scritto all'Intermediario o all'Impresa entro 8 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza indicando le modalità di accadimento del fatto dannoso.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Se il premio annuo supera i 100 € puoi anche pagarlo in due rate semestrali, con una maggiorazione del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l'assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall'Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all'Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della stessa.

In caso di contratto di durata pluriennale con durata superiore a cinque anni, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia puoi recedere dal contratto, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 sessanta giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo inviando una raccomandata A/R all'Impresa; il recesso ha effetto dalla data di invio di suddetta comunicazione.